



Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 29 agosto 2018

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹
sulla navigazione interna;
in esecuzione delle risoluzioni 2018-I-9, 2018-I-10, 2018-I-11 e 2018-I-12 della
Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

ordina:

I

Il regolamento di polizia del 1° dicembre 1993² per la navigazione sul Reno è modificato dalle prescrizioni seguenti:

Art. 1.01 lett. ad, ae e af

Art. 1.07 n. 2–6

Art. 1.10 n. 1 lett. ac, ad e ae

Art. 2.06

Art. 3.14 n. 7

Art. 4.07 n. 2, 2a e 4

Art. 6.28 n. 10–13

Art. 7.07 n. 2 lett. b

Art. 7.08

Art. 8.11

Art. 10.01 n. 3

¹ RS 747.201

² RS 747.224.111. Il testo di questo R non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco o francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco o francese). Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 12.01 n. 1 lett. b, n. 5 lett. b e n. 10

Art. 15.06–15.09

Allegato 3 schizzi 62 e 66

Allegato 7 tavola A. 9

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2018.

29 agosto 2018

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard